



Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Cartaia/Cartaio con attestato federale di capacità (AFC)

Modifica del 6 agosto 2024

*La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)
ordina:*

I

L'ordinanza della SEFRI del 17 agosto 2011¹ sulla formazione professionale di base Cartaia/Cartaio con attestato federale di capacità (AFC) è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2 lett. b–d

² Essa è disciplinata da:

- b. la prima ordinanza del Ministero federale tedesco dell'economia e della tecnologia del 19 ottobre 2010² che modifica l'ordinanza sulla formazione professionale di cartaio (*erste Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Berufsausbildung zum Papiertechnologen / zur Papiertechnologin*);
- c. la seconda ordinanza del Ministero federale tedesco dell'economia e della tecnologia del 5 luglio 2019³ che modifica l'ordinanza sulla formazione professionale di cartaio (*zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Berufsausbildung zum Papiertechnologen / zur Papiertechnologin*);
- d. il programma quadro d'insegnamento della *Kultusministerkonferenz* del 25 marzo 2010⁴ per la professione di cartaio (*Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Papiertechnologe/Papiertechnologin*).

¹ RS 412.101.221.64

² Bundesgesetzblatt 2010 parte I n. 52, Bonn, 27 ottobre 2010; l'ordinanza può essere consultata gratuitamente al seguente indirizzo: www.bibb.de > Die Themen > Berufe > Berufesuche > Papiertechnologe/Papiertechnologin (IH).

³ Bundesgesetzblatt 2019 parte I n. 25, Bonn, 11 luglio 2019; l'ordinanza può essere consultata gratuitamente al seguente indirizzo: www.bibb.de > Die Themen > Berufe > Berufesuche > Papiertechnologe/Papiertechnologin (IH).

⁴ Il programma quadro d'insegnamento può essere consultato gratuitamente al seguente indirizzo: www.bibb.de > Die Themen > Berufe > Berufesuche > Papiertechnologe/Papiertechnologin (IH).

Art. 4 cpv. 1

¹ Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono disciplinati dalle ordinanze e dal programma quadro d'insegnamento di cui all'articolo 3 capoverso 2.

Art. 5 cpv. 4 e 5

⁴ In deroga all'articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell'articolo 4a capoverso 1 OLL 5⁵ è ammesso l'impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate nell'allegato 2 del piano di formazione⁶.

⁵ L'impiego di cui al capoverso 4 presuppone che le persone in formazione siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo; tali precauzioni particolari sono fissate nell'allegato 2 del piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Art. 11

Nelle procedure di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative fissate nelle ordinanze di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettere a–c.

Art. 12 cpv. 2

² I dettagli relativi all'esame finale sono disciplinati nelle ordinanze di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettere a–c.

Titolo prima dell'articolo 15

**Sezione 8:
Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità
della formazione dei cartai AFC**

Art. 15

¹ La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei cartai AFC è composta da:

- a. 3–5 rappresentanti dell'associazione *Schweizerische Papier-, Karton- und Folienhersteller*;
- b. un rappresentante di ogni organizzazione dei lavoratori conformemente al contratto collettivo di lavoro;

⁵ RS 822.115

⁶ Il piano del 6 agosto 2024 dell'associazione *Schweizerische Papier-, Karton- und Folienhersteller* è disponibile sul sito SEFRI nell'elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A–Z.

- c. un rappresentante della scuola professionale;
 - d. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.
- ² Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:
- a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
 - b. le regioni linguistiche sono equamente rappresentate.
- ³ La Commissione si autocostruisce.
- ⁴ Essa svolge in particolare i compiti seguenti:
- a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione⁷ in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
 - b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
 - c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta alla competente organizzazione del mondo del lavoro una proposta di adeguamento del piano di formazione.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2024.

6 agosto 2024

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione:

Martina Hirayama
Segretaria di Stato

⁷ Il piano del 6 agosto 2024 dell'associazione *Schweizerische Papier-, Karton- und Folienhersteller* è disponibile sul sito SEFRI nell'elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A-Z.

